



## COMUNE DI ROTONDELLA

COPIA

Registro Generale n. 7

### ORDINANZA DEL SETTORE SINDACALE

N. 5 DEL 29-01-2025

Ufficio: SINDACO

**Oggetto:** Integrazione dell'ordinanza sindacale n. 28 del 15/09/2017 avente ad oggetto "Piano di caratterizzazione relativo Rotondella, presentato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 855 del 14/12/2015 e successivi provvedimenti". Adozione di misure precauzionali in materia di coltivazione di ortaggi e di frutta.

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di gennaio, il Sindaco  
Avv. PALAZZO Gianluca

**RICHIAMATA** l'Ordinanza sindacale N. 28 del 15.09.2017 il cui contenuto si riporta integralmente:

**OGGETTO:** Piano di caratterizzazione relativo all'impianto ITREC della Trisaia di Rotondella, presentato da approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 855 del 14/12/2015 e successivi provvedimenti.

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

che con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n° 855 del 14/12/2015 e successivi provvedimenti, è stato approvato il Piano di Caratterizzazione delle aree interessate alla esecuzione dei lavori di "realizzazione di un impianto di solidificazione del prodotto finito mediante processo di cementazione e di un deposito per lo stoccaggio temporaneo dei manufatti cementati e dei cask per elementi Elk River, nell'area

- che detto Piano prevede attività di indagini preliminari finalizzate alla caratterizzazione del sito interessato dalla costruzione del predetto impianto;

- che nel corso di esecuzione delle predette indagini e dai risultati delle analisi effettuate sono stati rilevati valori sopra soglia ai limiti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, come da nota dell'ARPA Basilicata prot. 0010801 del 11/09/2017, inoltrata tra gli altri all'ASM di Matera competente per territorio;
- che l'ASM di Matera con nota prot. 200170063251 del 14/09/2017 acquisita agli atti di questo Ente in data 15/09/2017 al prot. n° 3738, ha formalmente richiesto l'emissione di specifico provvedimento di divieto **dell'utilizzo e dell'emungimento** delle acque sotterranee nell'area interessata;
- che l'art.50, comma 4 del D. Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;
- **Considerato** altresì che il Sindaco deve disporre con propria ordinanza le operazioni necessarie volte a salvaguardare la salute pubblica;

**Preso atto**

- che alla luce di quanto emerso e analizzato nonché di quanto rappresentato dall'ARPA Basilicata e richiesto dall'ASM di Matera, occorre emettere opportuno provvedimento cautelativo al fine di scongiurare pericoli di ordine igienico, sanitario ambientale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario vietare l'utilizzo e l'emungimento delle acque sotterranee, per qualunque scopo, nell'area interessata comprendente l'intero ed aree adiacenti circostanti, oltre quelle attraversate dal fiume Sinni fino allo sbocco in mare, individuate catastalmente ai fogli nn. 55 - 61 - 62 e 63;

**Richiamato** il D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

E' fatto **IMMEDIATO DIVIETO** di **utilizzo ed emungimento delle acque sotterranee**, per qualunque scopo, nell'area interessata comprendente l'intero della Trisaia ed aree adiacenti circostanti, oltre quelle attraversate dal fiume Sinni fino allo sbocco in mare, individuate catastalmente ai fogli nn. 55-61 62 e 63.

**DEMANDA**

agli organi di polizia, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di competenza.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata a:

- ARPA Basilicata di Matera;
- Dipartimento Ambiente Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Rotondella;
- Comando della Polizia Locale del Comune di Rotondella;
- Provincia di Matera;
- ASM di Matera;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rotondella;
- Prefettura di Matera;
- Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Rotondella, per l'installazione di idonea segnaletica e per la delimitazione delle aree in cui vige il divieto;

e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR di Basilicata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica e/o di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalle medesime date."

Dalla residenza municipale, addì 15 SET. 2017

Il Sindaco  
Rag. Vito AGRESTI

**PREMESSO, ULTERIORMENTE, CHE** l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, con nota del 07.01.2025 a firma del Referente ASM programma regionale, acquisita al prot. dell'Ente al N. 139 del giorno 08.01.2025, ha richiesto l'emissione di una nuova ordinanza da parte del Sindaco del Comune di Rotondella, in aggiunta alla precedente già emanata ed ancora in vigore, che preveda l'adozione di misure cautelative per il tempo necessario alla risoluzione della problematica;

**CONSIDERATO** che l'art. 50, comma 4 del D. Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede



che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**PRESO ATTO CHE**, alla luce di quanto richiesto dall'ASM di Matera, in ottemperanza al principio della massima precauzione è necessario emettere un provvedimento contingibile e urgente per dare impulso all'azione di prevenzione e tutela della salute dei consumatori di alimenti provenienti dall'area oggetto del superamento delle CSC;

**RITENUTO**, pertanto, necessario, ad integrazione della precedente ordinanza n. 28 del 15.09.2017, di adottare delle misure cautelative per il tempo necessario alla risoluzione della problematica atte a prevenire pericoli per la salute pubblica;

**RIBADITO**, ulteriormente, che la precedente ordinanza n. 28 del 15.09.2017 resta in vigore;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

Per quanto espresso in premessa, nelle aree individuate catastalmente ai fogli N. 55-61-62 e 63 del Comune di Rotondella:

- il divieto di coltivazione all'aperto di ortaggi destinati all'alimentazione umana e animale. Tali prodotti potranno essere coltivati esclusivamente se costantemente mantenuti in serra per tutto il periodo di coltivazione, fino alla raccolta;
- che i prodotti frutticoli potranno essere coltivati anche all'aperto ma con obbligo di lavaggio accurato prima del loro consumo;
- Di adottare per il consumo dei prodotti ortofrutticoli la buona pratica igienico-sanitaria del lavaggio dopo la raccolta. A tal fine si invita ad adottare le procedure consigliate dal Ministero della Salute.

### **DEMANDA**

al Responsabile della Polizia Locale ed al Responsabile del Settore lavori pubblici-manutenzione/Urbanistica ed edilizia privata, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto,

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rotondella e sul sito istituzionale dell'Ente.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Matera;
- ARPA Basilicata di Matera;
- Regione Basilicata Dipartimento Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
- Comando Stazione Carabinieri di Rotondella;
- Comando Polizia Locale del Comune di Rotondella;
- Provincia di Matera;
- ASM di Matera;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rotondella;
- Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Rotondella, per l'installazione di idonea segnaletica e per la delimitazione delle aree in cui vige il divieto;

Per opportuna conoscenza la presente ordinanza è trasmessa a:

- Presidente della Giunta regionale di Basilicata;
- Assessore all'Ambiente della Giunta regionale di Basilicata;
- Presidente della Provincia di Matera;
- sede della Trisaia;
- sede della Trisaia;
- Sindaci dei comuni di Nova Siri, Policoro e Tursi.

#### **INFORMA**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to PALAZZO Gianluca



